



**EPPI**

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2 / 2024

**COLLABORAZIONI E  
COMPENSO DA AMMINISTRATORE**



## SOMMARIO

<b>1. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Iscrizione e contribuzione ad EPPI .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Compenso da amministratore .....</b>	<b>2</b>
<b>1.4 Domande frequenti.....</b>	<b>3</b>

## 1. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

### 1.2 ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE AD EPPI

Quando un iscritto all'Albo stipula un contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativo all'attività professionale di perito industriale, sorge l'obbligo di iscrizione e contribuzione a EPPI.

Le collaborazioni coordinate e continuative sono una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente, i cosiddetti lavoratori parasubordinati che esercitano la loro attività in piena autonomia operativa senza essere sottoposti ad alcun vincolo di subordinazione, ma hanno un rapporto unitario e continuativo con chi commissiona loro il lavoro. Sono formalmente inseriti nell'organizzazione aziendale e possono operare all'interno del ciclo produttivo del committente che ha il potere di coordinare l'attività del collaboratore con le esigenze dell'organizzazione.

Il contratto di Co.Co.Co. deve rispettare precise caratteristiche:

- *Autonomia*: è il lavoratore a decidere tempi e modalità d'esecuzione sebbene abbia la possibilità di fruire dei locali e delle attrezzature di proprietà del committente.
- *Continuità*: permanenza del rapporto professionale.

La natura giuridica del contratto prevede che la contribuzione previdenziale obbligatoria del collaboratore sia gestita come lavoro autonomo i cui obblighi contributivi trovano applicazione nelle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 dall'art. 2 della Legge 335/1995. Solo ai fini fiscali, i redditi percepiti dai Co.Co.Co. sono fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Le collaborazioni, dunque, se relative ad attività intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali, dovranno essere dichiarate all'Ente di categoria (art.25 comma 2 Legge 335/1995). Nel caso di attività da perito industriale, la contribuzione è dovuta a EPPI. Pertanto, il datore di lavoro non dovrà effettuare le consuete trattenute previdenziali nel cedolino busta paga e l'iscritto provvederà a gestire la propria posizione contributiva con EPPI.

### 1.3 COMPENSO DA AMMINISTRATORE

Tra le collaborazioni coordinate e continuative trovano allocazione i redditi derivanti dallo svolgimento dell'ufficio di amministratore.

**Dal punto di vista strettamente normativo**, per effetto di quanto stabilito dall'art. 50, c. 1, lett. c-*bis*) D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore costituiscono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**. Fanno **eccezione** a tale regola, sempre in relazione a quanto previsto dalla medesima disposizione, gli uffici che rientrano nei **compiti istituzionali oggetto dell'arte o professione** di cui all'art. 53, c. 1, concernente i redditi di lavoro autonomo.

I redditi da amministratore sono, dunque, **assimilati a redditi di lavoro autonomo** quando il soggetto percipiente è titolare di reddito da lavoro autonomo e l'attività propria è strettamente connessa con quella per la quale è stato chiamato a ricoprire il suddetto ufficio di amministratore. In tal caso, infatti, il compenso deve essere fatturato dal contribuente. Nel caso in cui, invece, il soggetto percipiente non è titolare di reddito da lavoro autonomo, oppure l'attività di amministratore non attinge alla professione svolta, il reddito derivante dallo svolgimento dell'ufficio di amministratore è **assimilato a reddito di lavoro dipendente**.

Nel corso degli anni diverse sono state le circolari emesse dall'Agenzie delle Entrate e dall'INPS sul compenso da amministratore e diverse sono state anche le interpretazioni circa la corretta gestione previdenziale per gli iscritti agli Ordini professionali.

Sul punto, chiarificatrice risulta essere la circolare n. 105/2001 dall'Agenzie delle Entrate, secondo la quale per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, sono riconducibili all'attività professionale e vengono attratti dalla categoria dei redditi di lavoro autonomo.

È ragionevole ritenere, infatti, che l'incarico di amministratore venga attribuito ad un professionista, proprio perché esercita abitualmente quella determinata attività professionale. È il caso, ad esempio, dell'ingegnere edile che sia membro del Consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società che opera nel settore delle costruzioni<sup>1</sup>.

Secondo la Corte di cassazione<sup>2</sup>, l'esercizio della professione attiene non solo all'espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche *"all'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa"*. Ciò in quanto queste ultime richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio della sua attività e nel cui svolgimento, di conseguenza, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione propria della sua professione.

I redditi derivanti dallo svolgimento dell'ufficio di amministratore, dunque, sono soggetti a contribuzione EPPI quando sussistono due elementi fondamentali:

- l'esercizio abituale della professione di perito industriale; e
- la connessione dell'oggetto sociale della società o ente con la propria attività.

Infatti, quando l'incarico di amministratore di società, il cui oggetto sociale è inerente all'attività professionale dei periti industriali, è ricoperto da un iscritto di EPPI titolare di partita IVA, il compenso per l'incarico sarà oggetto di fatturazione da parte dell'iscritto e rientrerà nel reddito professionale da dichiarare alla Cassa.

Se l'iscritto EPPI, invece, non esercita abitualmente l'attività professionale e dunque non è titolare di Partita IVA, il compenso per l'incarico di amministratore verrà corrisposto quale reddito assimilato ai redditi di lavoro subordinato per il tramite di un cedolino e sarà soggetto alla Gestione Separata INPS.

Il compenso per l'incarico di amministratore verrà corrisposto quale reddito assimilato ai redditi di lavoro subordinato per il tramite di un cedolino e sarà sempre soggetto alla Gestione Separata INPS quando l'oggetto sociale non è inerente all'attività professionale del perito industriale che ricopre quel ruolo, anche se iscritto EPPI e titolare di partita IVA.

## 1.4 DOMANDE FREQUENTI

### Domanda 1

Buongiorno,  
sono il consulente di un perito industriale iscritto all'Ente. Al professionista è stata offerta la possibilità di

---

<sup>1</sup> In particolare le istruzioni al quadro RC della dichiarazione dei redditi Modello unico persone fisiche precisano che: *"Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile)"*.

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di cassazione n. 1347/2016, n. 14684/2012, n. 5827/2013

essere amministratore di una società artigiana per firmare le certificazioni dei progetti che la società andrà a installare. Sarà retribuito con un cedolino busta paga. La contribuzione è dovuta all'Ente?

#### Risposta 1

Buongiorno,  
facciamo seguito alla sua richiesta di informazioni per segnalare che nel caso da lei descritto l'amministrazione viene offerta all'iscritto in ragione della sua professionalità e non per la mera gestione amministrativa della società che, inoltre, non è legittimata direttamente allo svolgimento dell'attività professionale. Quindi, anche in ragione dell'attività professionale svolta dall'iscritto, il compenso per la prestazione professionale (perché di questa si tratta) dovrà essere fatturato con la propria partita iva. Lo stesso sarà oggetto di applicazione del contributo integrativo Eppi e dovrà essere dichiarato all'Ente.

#### Domanda 2

Buongiorno,  
sono Mario Rossi, mi sono appena iscritto all'Ordine professionale. Devo qualificarmi all'Ente ma non so con quale modulo. Ho un contratto di collaborazione quindi risulterò lavoratore dipendente. Immagino di dover presentare il Modello Eppi 04. Chiedo conferma che sia il giusto modulo da compilare.

#### Risposta 2

Buongiorno,  
le segnaliamo che il contratto di collaborazione non è un contratto di lavoro subordinato. Infatti, anche se fiscalmente assimilato al lavoro dipendente lo stesso rileva un lavoro di natura autonoma. Qualora la collaborazione fosse di natura professionale, sarà tenuto all'iscrizione all'Ente e al versamento della relativa contribuzione previdenziale presso Eppi. Il modello da inviare per iscriversi è il modello Eppi 01. Le evidenziamo, inoltre, che il compenso dovrà essere maggiorato del contributo integrativo del 5% e nel cedolino busta paga non dovranno essere effettuate le trattenute INPS.